



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la richiesta assunta a protocollo n°26215 in data 28/09/2020, e successive integrazioni, della Soc. LOTUS Production S.r.l. di Roma, riguardante le riprese cinematografiche del progetto “LIBRA” in programma nei giorni 2, 3, 4 e 5 novembre 2020;

VISTA: la nota protocollo n°14945 in data 28/10/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha autorizzato, ai fini demaniali marittimi, il posizionamento di un pontone di mq 240,00 (30,00 x 8,00), nonché il transito e la sosta delle unità navali interessate dalle riprese del film di che trattasi nello specchio acqueo del Bacino di San Marco in Venezia presso il pontile “Todaro”;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nel bacino marittimo lagunare di competenza interessato dalle riprese cinematografiche, al fine di salvaguardarne la sicurezza della navigazione e l’incolumità delle persone;

VISTA: la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il vigente “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTI: gli articoli 17, 24, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **da lunedì 2 a giovedì 5 novembre 2020**, dalle ore 16:00 alle ore 06:00 del giorno seguente stazionerà per le riprese cinematografiche del progetto “LIBRA in Bacino San Marco - il pontile “Todaro” - il moto-pontone denominato **SAN BASILIO** (6V40036 / RV00316) della ditta BOSCOLO BIELO IVANO S.r.l. di Venezia, avente le dimensioni 30 x 8 metri.

ORDINA

Articolo 1

che da lunedì 2 a giovedì 5 novembre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 06:00 del giorno seguente, nello specchio acqueo di cui al “rende noto”, meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico da parte di ogni tipologia di unità, con esclusione di quella impiegata nelle riprese cinematografiche, nonché ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Si fa obbligo a tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze del moto/pontone SAN BASILIO, di non interferire con il regolare svolgimento dell'evento, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalla predetta unità, limitando la velocità al minimo necessario per la conduzione della manovra.

Articolo 2

Il Comandante del moto-pontone SAN BASILIO impiegato nelle riprese cinematografiche, oltre alla prescrizioni e condizioni dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- operare esclusivamente presso gli ambiti portuali descritti nella documentazione di progetto;
- prima dell'inizio giornaliero delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli “Avvisi ai Naviganti” e dei “Bollettini Meteo”;
- comunicare quotidianamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (tel. 041 2405745) l'orario di inizio e termine della manovra di ormeggio/disormeggio dal pontile “Todaro”;
- esporre i segnali prescritti dal “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” di cui alla Convenzione COLREG;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- durante lo stazionamento presso il pontile “Todaro”, prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche presunto e potenziale, dare immediato avviso alla Capitaneria di porto di Venezia;

- ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia e in premessa richiamate;
- utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;
- impiegare personale marittimo tecnico qualificato per tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurati;
- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e di sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- sospendere ogni attività qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza.

Articolo 3

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELIZZARI

firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

